Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Sabato, 9 agosto 1969   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato. Pag. 4986

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **481**.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità . . . . . . Pag. 4987

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.
Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 4988

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.
Approvazione del piano generale delle operazioni del Medio credito centrale per l'anno 1969 . . . . Pag. 4988

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca. Pag. 4997

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . . Pag. 5003

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.
Nomina dei componenti della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici. Pag. 5003

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea . . . Pag. 5004

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivarolo del Re . . . . Pag. 5004

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5004
Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5004
Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 5004
Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 5004
Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 5004

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 5004

Ministero della marina mercantile: Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Fiumefreddo Bruzio . . . . . . Pag. 5004

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta autoservizi Vittorio Sergas, con sede in Trieste, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società S.A.P. - Servizi automobilistici periferici, con sede in Trieste . . . . Pag. 5004

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 5005

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 5005

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici . . . . Pag. 5005

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico (M). Pag. 5008

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 9 AGOSTO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1969. — **Varesina del Golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1969. — **« api » - anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1969. — **Stabilimenti G. Fornara & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1969. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni del prestito 6 % 1965-1985, sorteggiate il 28 luglio 1969. — **I.C.I.P. - Industrie Chimiche Italiane del Petrolio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito 6,50 % - 1958/1974, sorteggiate il 25 giugno 1969. — **TOTAL - Società Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni del Prestito 6,50 % - Novembre 1958, sorteggiate il 25 giugno 1969. — **TOTAL - Società Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito 6,50 % - 1958/1974, sorteggiate il 25 giugno 1969. — **Manifatture Tessili Cavesi, in Cava dei Tirreni:** Obbligazioni 6 %, sorteggiate il 16 luglio 1969. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, in Cosenza:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° agosto 1969. — **S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già TELVE, sorteggiate il 28 luglio 1969. — **S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già TIMO, sorteggiate il 28 luglio 1969. — **S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già SET, sorteggiate il 28 luglio 1969. — **S.I.P. Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già STIPEL, sorteggiate il 28 luglio 1969. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 1° agosto 1969. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico:** Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1969. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni ex SIP 1949-1974 sorteggiate il 28 luglio 1969. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 5 % sorteggiate il 4 agosto 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1969. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1969. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 1° al 5 agosto 1969. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1969. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1969. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1969. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, in Roma:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 5 agosto 1969 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 5 luglio 1969 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Mariano Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 5 agosto 1969 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 3 agosto 1969, ha nominato l'on. Rumor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 5 agosto 1969, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Arnaldo Forlani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. Carlo Donat Cattin, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. avv. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Vittorino Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. dott. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 7 agosto 1969, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 7 agosto 1969, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli dott. prof. Mario Baldini, Senatore della Repubblica, dott. prof. Antonio Bonadies, Senatore della Repubblica, dott. Renzo Forma, Senatore della Repubblica e dott. Attilio Iozzelli, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, gli onorevoli dott. Dionigi Coppo, Senatore della Repubblica e dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli dott. Luigi Ciriaco De Mita, Deputato al Parlamento, avv. Ernesto Pucci, Deputato al Parlamento, rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento e dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, gli onorevoli dott. prof. Renato Dell'Andro, Deputato al Parlamento e avv. Erminio Pennacchini, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la Programmazione Economica, l'onorevole dott. prof. Paolo Barbi, Deputato al Parlamento;

le Finanze, gli onorevoli prof. Luigi Borghi, Deputato al Parlamento, Filippo Micheli, Deputato al Parlamento e avv. Michele Tantalo, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli dott. Fortunato Bianchi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Annibale Fada, Senatore della Repubblica, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica e dott. Giuseppe Sinesio, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. prof. Francesco Cossiga, Deputato al Parlamento, dott. prof. Guglielmo Donati, Senatore della Repubblica e dott. prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli dott. prof. Vincenzo Bellisario, Senatore della Repubblica, dott. professor Carlo Buzzi, Deputato al Parlamento, dott. professor Dino Limoni, Senatore della Repubblica e dottor Elio Rosati, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli rag. Pio Alessandrini, Senatore della Repubblica, avv. Barbaro Lo Giudice, Senatore della Repubblica e dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Arnaldo Colleselli, Deputato al Parlamento e dott. Luciano Radi, Deputato al Parlamento;

i Trasporti e l'Aviazione Civile, gli onorevoli Onorio Cengarle, Senatore della Repubblica, avv. Heros Cuzari, Senatore della Repubblica e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento, avv. Francesco Ferrari, Senatore della Repubblica e dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, gli onorevoli dott. prof. Loris Biagioni, Deputato al Parlamento, dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento e dottor prof. Emanuela Savio, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli professor Leandro Rampa, Deputato al Parlamento, Mario Toros, Deputato al Parlamento e dott. prof. Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, gli onorevoli Paolo Berlanda, Senatore della Repubblica e dott. prof. Luigi Caiazza, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, gli onorevoli dott. Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento e avv. Salvatore Manironi, Senatore della Repubblica;

le Partecipazioni Statali, l'on. avv. Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento;

la Sanità, gli onorevoli dott. prof. Maria Pia Dal Canton, Senatore della Repubblica e dott. prof. Beniamino Gaetano De Maria, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli Franco Evangelisti, Deputato al Parlamento e dott. prof. Gino Zannini, Senatore della Repubblica.

(7530)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **481**.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità.

N. 481 Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Boni Cesare Giovanni col testamento olografo 23 luglio 1960, pubblicato con verbale 14 marzo 1966, n. 81611 di repertorio, a rogito dott. Mauro Lemmi, notaio in Cascina.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di stabilire, con decreto, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'esito della riunione tenutasi in Roma il 6 marzo 1969, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'intervento dei rappresentanti del suddetto Ministero, del Ministero di grazia e giustizia e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la determinazione delle retribuzioni medie o convenzionali da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private.

Considerata l'opportunità che tale retribuzione corrisponda a quella minima disciplinata e prevista dagli articoli 116 e 118 del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1

La retribuzione convenzionale giornaliera relativa a tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private, è fissata in L. 2.267 (lire duemiladuecentosessantasette). Tale misura giornaliera, che è rapportata a quella minima annua fissata col decreto interministeriale 26 novembre 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1969, n. 5) resterà in vigore per la durata di tale decreto e seguirà le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative citate in premessa;

Art. 2

In esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alla retribuzione media o convenzionale giornaliera come sopra stabilita; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 300 volte la retribuzione media o convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 citato. Inoltre, per il combinato disposto del primo comma dell'art. 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie o convenzionali valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione;

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della data della sua emanazione.

Roma, addì 30 giugno 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.

Approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1968 del consiglio generale del predetto istituto, concernente il piano generale delle operazioni per l'anno 1969 dell'istituto stesso;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 27 novembre 1968;

Sentito lo speciale comitato previsto dall'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Considerato che tale piano generale è stato predisposto dal Mediocredito centrale, indipendentemente dalle sue attuali disponibilità, sulla base delle prevedibili richieste di intervento che perverranno all'istituto nel corso dell'anno, tenuto conto del ritmo delle domande presentate nel 1968 e dell'incremento delle medesime in relazione allo sviluppo economico;

Ritenuto che il ripetuto piano potrà, pertanto, essere attuato nei limiti delle somme già assegnate al Mediocredito centrale e di quelle che potranno essere messe a disposizione del medesimo con eventuali provvedimenti legislativi;

Decreta:

E' approvato, nei limiti di cui alle premesse, il piano generale delle operazioni predisposto, per l'anno 1969, dal consiglio generale del Mediocredito centrale, in re-

lazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei criteri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro per il tesoro
E. COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

PIANO PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI PER IL 1969

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, viene presentato il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, in relazione alle operazioni finanziarie che l'istituto prevede di compiere nel 1969. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati. Esso ha, pertanto, la natura di piano e non di bilancio di previsione.

* * *

L'esercizio 1968 presenta un'ulteriore espansione degli impieghi ordinari dell'istituto il cui incremento, rispetto al 1967, è del 24 %.

Questa espansione è da attribuire all'accresciuto volume delle erogazioni, per effetto dell'elevato importo di impegni maturato nel corso dell'anno e assunto, in misura prevalente, negli esercizi precedenti.

L'andamento dell'assunzione di nuovi impegni mostra, per contro, una flessione del 5 % circa nei confronti del precedente esercizio. Essa è da attribuire interamente al minore afflusso di domande di finanziamento da parte di medie e piccole imprese (tavola 1).

Al riguardo, si ritiene che la spiegazione risieda, oltre che in un minore ritmo di investimento, nelle condizioni più favorevoli di tasso e di durata di cui le imprese beneficiano con i finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, divenuta operativa nel corso dell'anno, condizioni che attirano le richieste verso quest'ultima agevolazione. E' opportuno ricordare, in merito, che il Mediocredito centrale ha iniziato la concessione di mutui agli istituti regionali, in sostituzione del proprio risconto, per rendere loro possibili le operazioni sulla legge n. 623.

* * *

Nel 1968 sono proseguiti gli interventi straordinari a favore degli alluvionati, previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142. L'afflusso delle domande di finanziamento appare inferiore di circa 33 miliardi a quanto previsto dal precedente piano di intervento.

* * *

Nuovi interventi straordinari sono stati affidati all'istituto, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, per il finanziamento delle imprese siciliane colpite dal terremoto del gennaio scorso. Questo provvedimento non ha dato ancora luogo a richieste di finanziamento.

* * *

Nel corso dell'esercizio sono state collocate a fermo nuove obbligazioni per l'importo netto di 41 miliardi. Di queste disponibilità, 20 miliardi sono stati utilizzati per la concessione di mutui speciali al 5,50 %, destinati al soddisfacimento delle esigenze di carattere straordinario, derivanti agli istituti dalle operazioni effettuate ai sensi della citata legge n. 1142. I residui 21 miliardi sono stati pressochè totalmente erogati per mutui ordinari al 6,50 %, destinati alla copertura del fabbisogno finanziario degli istituti regionali per le loro operazioni ordinarie.

Con questa forma di intervento il Mediocredito centrale si pone al centro del sistema degli istituti regionali, raccogliendo i fondi in sede nazionale, mediante il collocamento di proprie obbligazioni e distribuendo il ricavato fra gli istituti stessi a costi uniformi ed in corrispondenza alle loro esigenze.

PARTE I

OPERAZIONI ORDINARIE PER IL CREDITO AGEVOLATO

A) ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE NEL 1968

1. — *Risultati previsti per l'esercizio* 1968

In base alle risultanze a fine settembre 1968 e alle valutazioni per il periodo successivo, i *mezzi finanziari* a disposizione del Mediocredito centrale, al termine del 1968, sono stimati pari a 263 miliardi di lire così ripartiti: 211 miliardi del fondo di dotazione e della riserva non investita; 45 miliardi provenienti dal mutuo sul prestito argentino; poco meno di 2 miliardi del mutuo relativo ai surplus agricoli statunitensi; 5 miliardi quale anticipazione a valere sul fondo autonomo di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (tavola 2).

Rispetto alle previsioni iniziali, formulate nel piano di intervento per il 1968, si rileva un aumento di 1 miliardo nei fondi patrimoniali dell'istituto, riferibile per la maggior parte al rientro dei crediti ceduti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, da trasferire al fondo di dotazione dell'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per la parte rimanente all'incremento della riserva non investita.

Gli *impegni*, già assunti e che si prevede di assumere negli ultimi mesi dell'esercizio 1968, sono calcolati in 120 miliardi. Di questi, 37 miliardi riguardano i finanziamenti alle medie e piccole imprese e 83 miliardi i finanziamenti alle esportazioni (tavola 3) (1).

Rispetto alle previsioni iniziali del piano di intervento per il 1968, si rileva una diminuzione di 15 miliardi nell'assunzione di impegni per il settore interno e di circa 8 miliardi per quello esportazione (tavola 1).

In base alle risultanze al 30 settembre e alle previsioni per i successivi tre mesi, le *erogazioni* complessive sono valutate in 113 miliardi di lire. Quelle a favore delle medie e piccole imprese dovrebbero ammontare a 53 miliardi circa, con un incremento di 3 miliardi nei confronti delle previsioni iniziali. Le erogazioni a favore delle esportazioni, effettuate nella misura dell'intervento ridotto del 26 % del credito capitale dilazionato più contributo agli interessi, sono stimate in 60 miliardi, con una variazione positiva di 6 miliardi rispetto alle valutazioni del precedente piano di intervento (tavola 2).

I *rientri* complessivi dell'esercizio sono previsti nell'importo di 65 miliardi, dei quali 31 miliardi a fronte di finanziamenti al settore interno e 34 miliardi di quelli alle esportazioni (tavola 2).

L'*esborso netto* complessivo dell'istituto, per operazioni ordinarie di finanziamento, dovrebbe risultare complessivamente pari a 48 miliardi di lire, di cui 22 miliardi relative alle medie e piccole imprese e 26 miliardi alle esportazioni. Di conseguenza gli *impieghi* in essere passerebbero, al termine del 1968, a 251 miliardi contro i 203 miliardi dell'esercizio precedente.

Le *disponibilità residue* a fine anno sono calcolate in 12 miliardi, pari alla differenza tra il complesso dei mezzi finanziari, valutati come si è detto in 263 miliardi, e il totale degli impieghi in essere previsti al termine del 1968 in 251 miliardi (tavola 2).

Il precedente piano di intervento prevedeva in 14 miliardi l'ammontare delle disponibilità residue. Si rileva, quindi, che le disponibilità alla fine del 1968, calcolate sulla base delle previsioni aggiornate con dati disponibili al 30 settembre 1968 risultano inferiori di 2 miliardi a quelle inizialmente previste. La differenza è dovuta alle maggiori erogazioni effettuate nel corso dell'anno.

2. — *Contributi agli interessi*

Conformemente alle previsioni iniziali, l'intervento del Mediocredito centrale mediante contributi agli interessi darà luogo al pagamento, nel corso dell'esercizio 1968, di una somma di 6,3 miliardi di lire.

Questa somma viene ripartita, sulla base delle risultanze al 30 settembre e delle stime per i mesi successivi, in 800 milioni a favore delle medie e piccole imprese e 5,5 miliardi a favore delle esportazioni.

---

(1) Si ricorda che qualora l'intervento del Mediocredito centrale venisse attuato nella forma del solo rifinanziamento del 78 % del credito capitale dilazionato, gli impegni risulterebbero pari a 250 miliardi.

L'importo complessivo dei contributi agli interessi da erogarsi nel quinquennio 1968-72 e anni successivi, per operazioni che saranno accolte a tutto il 31 dicembre 1968, è previsto in lire 65,8 miliardi.

La ripartizione dei contributi sopra previsti, per anno di erogazione, è la seguente:

(miliardi di lire)

	1968	1969	1970	1971	1972 e seguenti	Totale
Contributi alle medie e piccole imprese	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	3,6
Contributi alle esportazioni	5,5	11 -	11,4	11,2	23,1	62,2
Totale . .	6,3	11,7	12,1	11,9	23,8	65,8

Come già riportato nel piano di previsione per il 1968, il Mediocredito centrale metterà a disposizione per la concessione di contributi agli interessi, la somma di circa 2,5 miliardi per ciascun esercizio, assumendo a carico del proprio conto economico un onere complessivo di 20 miliardi per tutta la durata dei finanziamenti impegnati.

Pertanto il fabbisogno per contributi agli interessi, a fronte di operazioni accolte entro il 1968, da coprire con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato si riduce a 45,8 miliardi. Questo fabbisogno risulta coperto dal disegno di legge di iniziativa governativa, già presentato al Senato, sulla « assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative ed integrative della legge 23 dicembre 1965, n. 1142 ». In conformità con le richieste formulate nel piano relativo al 1968, l'art. 1 del disegno di legge dispone l'assegnazione al Mediocredito centrale della somma di 45 miliardi di lire, ripartiti come segue:

(miliardi di lire)

1968	1969	1970	1971	1972	Totale
10	10	10	10	5	45

B) Piano di previsione per il 1969

1. — *Nuove agevolazioni e modifiche di intervento*

Nel corso del 1968 non sono state introdotte nuove agevolazioni in favore delle operazioni ordinarie del Mediocredito centrale, sia per quanto riguarda il credito all'industria e al commercio, sia per il credito alle esportazioni. Non sono state neppure introdotte modifiche alle modalità di intervento relative alle operazioni dell'istituto.

Nel settore interno deve essere segnalata una decisione del consiglio di amministrazione, per la quale le operazioni effettuate ai sensi della legge « 949 » nelle tre regioni a statuto speciale dell'Italia settentrionale non dovranno beneficiare di tassi di interesse inferiori al 4 %, anche nel caso di contributi agli interessi previsti da provvedimenti regionali. Pertanto, in analogia con quanto disposto dal CIPE per le operazioni di cui alla legge « 623 », qualora la regione corrisponda dei contributi che unitamente a quelli corrisposti dal Mediocredito centrale abbassino il costo del finanziamento per l'impresa al di sotto del 4 %, la misura dell'intervento del Mediocredito centrale dovrà essere ridotta in modo da ricondurre a quel valore di tasso il costo del finanziamento per l'impresa.

2. — *Impegni*

L'esercizio 1969 comporterà, per il Mediocredito centrale, un'assunzione complessiva di impegni pari a 132 miliardi, di cui: 40 miliardi per il settore interno e 92 miliardi per quello delle esportazioni (tavola 4). L'aumento rispetto al 1968 è del 10 % circa.

Per il settore medie e piccole industrie questa previsione è basata sull'ipotesi di un incremento nelle domande di finanziamento di circa il 7 %, pari cioè al tasso di incremento del valore aggiunto del settore industriale, previsto dal Programma economico nazionale. Per il settore esportazione una valutazione basata sull'incremento delle esportazioni nazionali, previsto dal Programma economico nazionale nella misura del 15 %, porterebbe a stimare un ammontare di nuovi impegni superiore ai 92 miliardi previsti. Si è ritenuto opportuno mantenersi prudenzialmente al valore indicato anche in relazione al limite costituito dall'ampiezza del plafond assicurativo. Questi impegni, in quanto calcolati nella misura di intervento ridotto al 26 %, non danno la misura dell'effettivo credito agevolato, che risulta di oltre 350 miliardi.

Per effetto dei nuovi impegni e delle erogazioni del prossimo esercizio, gli impegni residui al termine del 1969 saliranno a 197 miliardi rispetto ai 181 miliardi residui del 1968. Di essi, 37 miliardi saranno per operazioni relative alle medie e piccole imprese e 160 miliardi per operazioni di credito alle esportazioni (tavola 4).

3. — *Erogazioni*

Complessivamente, le erogazioni del prossimo esercizio dovrebbero risultare pari a 107 miliardi (tavola 5).

Le erogazioni per finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese sono previste per il 1969 in 37 miliardi. Questa previsione è fondata sull'ipotesi di una erogazione di finanziamenti da parte del Mediocredito centrale, equivalente al 50 % circa della somma degli impegni residui al termine dell'esercizio precedente e degli impegni che saranno assunti nel corso del 1969 (tavole 4 e 5).

Le erogazioni previste per il settore esportazioni nell'esercizio 1969 ammontano a 70 miliardi di lire. Queste sono calcolate nell'ipotesi che i nuovi impegni assunti siano erogati, in modo pressochè uniforme, entro i quattro anni successivi all'accoglimento (tavola 5).

4. — *Rientri*

A fronte di 107 miliardi di erogazioni, sono previsti nel corso dell'anno circa 68 miliardi di rientri; di questi 31 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e 37 miliardi circa, per quello dei crediti alle esportazioni (tavola 5).

5. — *Impieghi*

L'*esborso finanziario netto* dell'esercizio, risultante dalla differenza tra le erogazioni e i rientri, è valutato di poco superiore a 39 miliardi. Esso è riferibile per 6 miliardi alle medie e piccole imprese industriali e per 33 miliardi alle imprese esportatrici.

La consistenza degli *impieghi* dovrebbe conseguentemente salire da 251 miliardi, previsti per la fine del 1968, a 289 miliardi al termine del 1969, dei quali 143 miliardi del settore interno e 146 miliardi del settore esportazione (tavola 5).

Si sottolinea che le due cifre non danno la misura dell'effettivo credito agevolato dall'istituto nei due settori, giacchè il credito alle medie e piccole imprese è agevolato in misura prevalente con il risconto (70-80 %), mentre il credito all'esportazione è agevolato con un minore rifinanziamento diretto (26 %) e la corresponsione di contributi agli interessi. Al termine dell'esercizio 1969 l'effettivo credito agevolato in essere dovrebbe risultare pari a 752 miliardi, dei quali 191 miliardi per il settore interno e 561 miliardi per quello esportazione (tavola 8).

6. — *Mezzi finanziari disponibili*

Come risulta dalle previsioni per il 1968, riportate nella parte precedente, le risorse finanziarie dell'istituto ammonteranno, al termine dell'anno, a 263 miliardi di lire (tavola 2).

Nel corso del 1969, dovrà aver luogo il pagamento di 4 miliardi circa, quale rata annuale di rimborso del mutuo sul prestito argentino, che andrà a diminuire l'ammontare dei mezzi operativi.

Complessivamente, i mezzi finanziari dell'istituto al termine del prossimo esercizio risulteranno pari a circa 259 miliardi (tavola 5).

7. — *Previsione del fabbisogno finanziario*

Per il 1969 è previsto un fabbisogno di nuovi mezzi finanziari pari a 30 miliardi di lire (tavola 5). Esso è dato dalla differenza fra i mezzi finanziari disponibili (259 miliardi) e la consistenza degli impieghi come sopra previsti (289 miliardi).

Le previste erogazioni dipendenti da impegni già assunti a fine 1968 e che si assumeranno prevedibilmente nel 1969, comporteranno in detto anno un disavanzo finanziario di 30 miliardi; questo disavanzo aumenterà a 77 miliardi nel 1970, e avrà successivamente l'andamento appresso indicato (tavola 6):

1969	1970	1971	1972	1973
— 30	— 77	— 43	+ 19	+ 82

8. — *Contributi agli interessi*

Unitamente al rifinanziamento, nel prossimo esercizio si dovrà dare corso al pagamento di contributi agli interessi nelle

forme previste. In base agli impegni prevedibilmente da assumere nel 1969 ed esclusivamente per detti impegni dell'esercizio 1969, tale pagamento sarà così distribuito (tavola 7):

(miliardi di lire)

	1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
Contributi per impegni da assumere nel corso del 1969:						
piccola e media industria	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
esportazione	0,5	1,9	3,6	4,3	10,9	21,2
	0,6	2 -	3,7	4,4	11 -	21,7

PARTE II

OPERAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI, AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142 E DALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241.

Nel corso del 1968 è proseguito l'afflusso di domande di finanziamento per operazioni a favore di imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere, nonchè dei privati e professionisti danneggiati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966.

Le modalità di intervento del Mediocredito centrale, su queste operazioni, sono immutate rispetto a quelle indicate nel precedente piano previsionale per il 1968.

Dall'inizio delle operazioni al 30 settembre 1968 il Mediocredito centrale ha esaminato ed approvato 11.561 domande di imprese alluvionate per un importo complessivo di 193 miliardi di finanziamenti, così ripartiti: industria 116 miliardi, commercio 63 miliardi, turismo e alberghi 14 miliardi (tavola 9).

Alla stessa data, le operazioni di finanziamento a favore di privati e professionisti risultavano pari a 2,8 miliardi. Di questi, 2,5 miliardi erano relativi al riacquisto di masserizie di privati e 0,3 miliardi al ripristino di studi professionali e artistici (tavola 9).

Sulla base dell'importo delle domande di finanziamento pervenute ed approvate negli ultimi mesi, si prevede che nel periodo ottobre-dicembre 1968 il Mediocredito centrale approverà nuovi finanziamenti a favore delle imprese industriali, commerciali e alberghiere e dei privati e professionisti danneggiati per un esiguo importo totale.

Complessivamente, i finanziamenti approvati dall'inizio delle operazioni al termine del 1968 dovrebbero risultare pari a circa 197-200 miliardi di lire. Rispetto alle stime iniziali del piano previsionale per il 1968, si determinerà, quindi, una diminuzione dell'importo dei finanziamenti accolti di circa 30-33 miliardi di lire. In particolare, le richieste di finanziamento da parte delle imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere dovrebbero presentare una diminuzione di circa 27-30 miliardi rispetto a quanto previsto inizialmente; mentre le domande di mutuo da parte dei privati e dei professionisti risulterebbero di 3 miliardi inferiori alle previsioni iniziali.

I finanziamenti approvati dall'inizio delle operazioni al termine del 1968 comporteranno un onere di circa 45 miliardi a carico del fondo previsto dall'art. 31 della legge n. 1142. Di questi, sono stati erogati 9 miliardi nel periodo 1967-68 (tavola 10).

Gli oneri residui, pari a circa 36 miliardi, risultano ripartiti nei diversi esercizi come segue:

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	Totale
7,3	7,1	6,1	5,2	4,1	3 -	2 -	0,8	0,4	36 -

All'agevolazione mediante contributi agli interessi si aggiunge, da parte del Mediocredito centrale, quella attuata mediante concessione di mutui speciali al tasso del 5,50 % a favore di quegli istituti regionali che hanno incontrato difficoltà nella provvista di mezzi.

L'ammontare dei mutui speciali concessi risulta pari a 80,8 miliardi ed è inferiore a quello inizialmente richiesto dagli istituti, pari a 84,3 miliardi, riportato nel precedente piano previsionale.

La differenza fra il costo delle obbligazioni pari al 7,225 % ed il ricavo derivante dagli interessi attivi sui mutui speciali, comporta un onere complessivo di circa 8 miliardi, ripartito negli esercizi a venire come segue:

(miliardi di lire)

1968	1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
1,4	1,4	1,2	1,1	0,9	2 -	8 -

Tale onere sarà posto a carico del fondo, secondo quanto previsto nel disegno di legge già citato, che autorizza la copertura della differenza fra il costo delle obbligazioni ed il tasso attivo sui mutui mediante il ricorso al fondo medesimo, fino ad un importo massimo di 8 miliardi.

Le disponibilità complessive del fondo per contributi agli interessi sono pari a 63 miliardi, somma delle annuali assegnazioni bi bilancio, di cui appresso:

(miliardi di lire)

1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Totale
3,5	26 -	2 -	3,5	5 -	7 -	6 -	5,5	4,5	63 -

A fronte di queste disponibilità vi sono stati utilizzi di 9 miliardi per erogazioni avvenute durante il periodo 1967-1968.

Delle restanti disponibilità, 44 miliardi sono impegnati come segue:

36 miliardi per la corresponsione di contributi agli interessi di cui alla legge n. 1142;

8 miliardi per la copertura della differenza fra il costo delle obbligazioni e gli interessi attivi ricavati dalla concessione di mutui speciali.

La quota non impegnata, pari a 10 miliardi, servirà a far fronte agli oneri derivanti dall'allungamento dei termini, previsto a favore delle imprese commerciali nella delibera adottata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta dell'8 agosto 1968 (tavola 10).

* * *

La legge 18 marzo 1968, n. 241, ha affidato, come già accennato, nuovi compiti straordinari all'istituto in favore delle imprese danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 che hanno colpito la Sicilia.

L'intervento del Mediocredito centrale riguarda operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 16 settembre 1960, n. 1016, a favore di imprese industriali e commerciali danneggiate, per consentire la ripresa economica delle zone colpite.

Con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è stato riconosciuto agli istituti primari un costo complessivo del denaro pari al 7,25 %; pertanto l'intervento del Mediocredito centrale avverrà mediante la corresponsione di un contributo del 4,25 %, in modo da contenere al 3 % l'onere a carico del mutuatario.

Per la concessione dei contributi, è stata assegnata al Mediocredito centrale la somma di 1 miliardo di lire. Su proposta del Mediocredito centrale, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha deciso che la durata massima dei finanziamenti alle imprese industriali rimanga fissata in quindici anni, sia nel caso di operazioni per nuovi impianti, che nel caso di operazioni relative al rinnovo di aziende.

Per quanto concerne, invece, le imprese commerciali, rimane ferma la durata di dieci anni prevista dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

L'ammontare delle operazioni che saranno effettuate non appare prevedibile, non essendo ancora pervenuta alcuna richiesta per questo tipo di finanziamenti.

PARTE III

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E CONCESSIONE DI MUTUI AGLI ISTITUTI PRIMARI

1. — Le obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, hanno raggiunto un ammontare pari a 120 miliardi.

Nel corso del 1968 è stato completato il collocamento del primo prestito obbligazionario 6 % « 1967-77 » di 100 miliardi di lire, con un'ultima tranche di 23 miliardi di valore nominale. Il ricavo netto è risultato pari a 22 miliardi con un costo effettivo annuo del 7,225 %.

E' stata inoltre autorizzata l'emissione del prestito obbligazionario 6 % « 1968-78 » di lire 20 miliardi, interamente assunto a fermo alle stesse condizioni del precedente da istituti ed aziende di credito, con un ricavo netto pari a 19,1 miliardi.

Complessivamente l'importo delle obbligazioni collocate nel corso dell'esercizio ammonterà a 43 miliardi di valore nominale, pari a un ricavo netto di 41,1 miliardi di lire (tavola 11).

2. — I mezzi finanziari ottenuti dal prestito obbligazionario « 1967-77 » sono stati utilizzati, in primo luogo, per sopperire al fabbisogno finanziario degli istituti regionali, conseguente alle operazioni di carattere straordinario dagli stessi effettuate a favore delle imprese colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966.

I mutui straordinari al 5,50 % in essere a fine 1967 ammontavano a 61,3 miliardi. Nel corso del 1968 verranno concessi agli istituti regionali nuovi mutui per 19,5 miliardi, pertanto la consistenza complessiva degli stessi risulterà a fine 1968 pari a 80,8 miliardi (tavola 11). Questa cifra non è destinata ad aumentare nel corso del prossimo esercizio in quanto il fabbisogno finanziario per le operazioni ai sensi della legge n. 1142 si è stabilizzato a seguito della flessione nelle nuove domande di credito, già rilevata nella seconda parte del presente piano previsionale.

L'onere da porre a carico del fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 e corrispondente alla differenza fra il tasso di provvista del 7,225 % e quello di impiego del 5,50 % ammonta a circa 8 miliardi per tutta la durata dei mutui speciali, come già indicato nella parte seconda del presente documento.

3. — La disponibilità di mezzi finanziari per mutui ordinari al 6,50 % è stata di 33,8 miliardi. Di questi, 27,8 miliardi sono stati già utilizzati o lo saranno nel corso del 1968 per nuovi mutui, a favore degli istituti regionali, che, aggiunti ai 6 miliardi in essere al termine del 1967, danno la consistenza dei mutui ordinari a fine anno, pari a 33,8 miliardi (tavola 11).

La differenza dello 0,72 % tra il costo effettivo delle emissioni obbligazionarie e il tasso del 6,50 % applicato sui mutui ordinari accordati agli istituti regionali, costituisce tuttora un onere a carico del bilancio del Mediocredito centrale. L'ammontare complessivo di questi oneri, riferiti ai mutui in essere al 31 dicembre 1968, risulta di 1,4 miliardi, così ripartiti:

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	1,4

Le richieste di mutui ordinari per l'anno 1969, da parte degli istituti regionali di mediocredito, sono previste nell'ammontare di 76 miliardi di lire circa. La copertura di questo maggiore fabbisogno dovrà essere assicurata mediante una nuova emissione obbligazionaria per un importo nominale di 80 miliardi (tavola 11).

Nell'ipotesi che il collocamento delle obbligazioni avvenga nel corso del 1969 con un ricavo netto di 76 miliardi e un conseguente costo effettivo del denaro del 7,26 %, il Mediocredito centrale dovrà fronteggiare nuovi oneri per la concessione di mutui al 6,50 %, per un ammontare complessivo di 3,9 miliardi, ripartiti negli esercizi successivi nel modo seguente:

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
0,3	0,6	0,6	0,5	1,9	3,9

Questi oneri, per complessivi 5,3 miliardi, seppure di modesta entità saranno avvertiti in misura notevole dal Mediocredito centrale in quanto già gravato dai 2,5 miliardi, assunti a proprio carico per contributi a favore del settore esportazione, in ciascuno dei prossimi esercizi.

Conclusioni e richieste finali

Il piano previsionale per l'esercizio 1968 individuava le seguenti esigenze finanziarie, da soddisfare con fonti esterne, per erogazioni da affettuare nel quinquennio 1968-72 a fronte di impegni assunti nel corso del 1968 e nei precedenti esercizi:

1) stanziamento di 45 miliardi nel bilancio dello Stato, a titolo di contribuzione al pagamento degli interessi, con la seguente ripartizione:

(miliardi di lire)

1968	1969	1970	1971	1972	Totale
5	5	10	10	15	45

2) aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale di 40 miliardi per il 1969 e di altri 40 miliardi per il 1970;

3) autorizzazione ad addebitare al fondo per contributi agli interessi, di cui all'art. 31 della legge n. 1142, la differenza tra il costo effettivo che il Mediocredito centrale deve sostenere per la provvista mediante obbligazioni e il ricavo derivante dall'impiego in mutui speciali al 5,50 %, destinati al finanziamento delle operazioni effettuate in base alla suddetta legge n. 1142.

Il disegno di legge sull'assegnazione di fondi al Mediocredito centrale, per la concessione di contributi agli interessi per le operazioni di esportazioni, presentato al Parlamento, accoglie le richieste di cui al punto 1), con lo stanziamento nel bilancio dello Stato di 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971 e di 5 miliardi nell'esercizio 1972, e le richieste di cui al precedente punto 3) autorizzando l'istituto ad utilizzare l'apposito fondo per ulteriori 8 miliardi. Non è invece previsto alcuno stanziamento, in aumento del fondo di dotazione, per coprire il disavanzo nei mezzi finanziari disponibili.

* * *

I nuovi impegni che il Mediocredito centrale prevede di assumere nel corso del 1969, a favore delle medie e piccole imprese a favore delle esportazioni, comporteranno maggiori oneri per interessi di 21,7 miliardi, così ripartiti per anno di erogazione:

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
0,6	2 -	3,7	4,4	11 -	21,7

Pertanto gli stanziamenti del disegno di legge dovranno essere integrati della somma di 22 miliardi, ripartiti come segue:

(miliardi di lire)

1972	1973	1974	Totale
5 -	10 -	7 -	22 -

La nuova richiesta presuppone che il Mediocredito centrale sia sempre in grado di mantenere a carico del proprio conto economico l'onere complessivo di 20 miliardi, per contributi agli interessi, come indicato nel piano previsionale per il 1968.

Peraltro, i nuovi impegni che il Mediocredito centrale ha assunto e dovrà assumere quale istituto finanziatore degli istituti primari regionali, impegni non ancora delineati in sede di stesura del precedente piano previsionale per il 1968, rendono particolarmente gravosa la predetta assunzione e non impossibile la chiusura in passivo del conto economico. In considerazione di questo, si prospetta l'esigenza che in sede di stanziamento delle somme indicate per contributi agli interessi su impegni da assumere nel 1969, la somma di 22 miliardi sia elevata a 30 miliardi, a parziale sollievo dell'onere, di cui si è detto, per il Mediocredito centrale.

* * *

Sebbene il Mediocredito centrale abbia ridotto al 26 % del credito capitale dilazionato la misura del proprio intervento finanziario nel settore esportazioni, si determinerà nelle disponibilità dell'istituto un saldo negativo negli esercizi 1969, 1970 e 1971:

1969	1970	1971	1972	1973
— 30	— 77	— 43	+ 19	+ 82

La copertura del fabbisogno finanziario relativo ai prossimi esercizi dovrebbe avvenire mediante integrazione del fondo di dotazione. Il ricorso a nuove anticipazioni sul fondo autonomo previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, potrebbe apportare solo un modesto contributo alle esigenze indicate.

Necessità di nuove disponibilità e stanziamenti per contributi agli interessi

L'adempimento degli impegni già assunti dal Mediocredito centrale e degli impegni che lo stesso verrà ad assumere entro il 1969 rimane, pertanto, subordinato ai seguenti stanziamenti a carico dello Stato:

1) aumento del fondo di dotazione della somma di 40 miliardi per il 1969 e di altri 40 miliardi per il 1970;

2) assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 45 miliardi, prevista dal disegno di legge presentato al Senato;

3) ulteriore assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 30 miliardi, di cui 3 miliardi per il 1970, 5 miliardi per il 1971, 5 miliardi per il 1972, 10 miliardi per il 1973 e 7 miliardi per il 1974.

La mancanza di tali assegnazioni renderebbe particolarmente difficile il proseguimento delle operazioni del Mediocredito centrale fin dalla prima metà del 1969.

Roma, addì 29 ottobre 1968

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 1

Raffronto degli impieghi in essere a fine 1968 e dei nuovi impegni dell'esercizio, con il 1967 e le stime iniziali del piano previsionale per il 1968

(miliardi di lire)

VOCI	Dati di consuntivo per il 1967 (a)	Dati iniziali di previsione per il 1968 (b)	Dati aggiornati di previsione per il 1968 (c)	Variazioni rispetto al 1967 (d = c — a)	Variazioni rispetto alle previsioni iniziali (e = c — b)
Impieghi in essere					
Media e piccola industria . .	115,7	140,4	137,8	+ 22,1	— 2,6
Esportazione	86,8	107 -	112,8	+ 26 -	+ 5,8
Totale . . .	202,5	247,4	250,6	+ 48,1	+ 3,2
Nuovi impegni					
Media e piccola industria . .	63,1	52 -	37,1	— 26 -	— 14,9
Esportazione (1)	63,8	91,7	83,3	+ 19,5	— 8,4
Totale . . .	126,9	143,7	120,4	— 6,5	— 23,3

(1) I nuovi impegni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto del 26% del credito capitale dilazionato. Se l'intervento del Mediocredito centrale per rifinanziamento avvenisse nella misura del 78%, gli impegni risulterebbero 191,4 miliardi per il 1967 e 250 miliardi per il 1968.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 2

Previsioni sulle disponibilità e gli impieghi a fine 1968

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni iniziali (a)	Consuntivo gennaio-settembre 1968 (b)	Previsioni ottobre-dicembre 1968 (c)	Totale annuo (d = b + c)	Differenza (d — a)
1) *Mezzi operativi*					
Fondo di dotazione . . .	207,6	208,5	—	208,5	+ 0,9
Riserva non investita . . .	2,5	2,8	—	2,8	+ 0,3
Mutuo prestito argentino . .	45 -	48 -	— 3 -	45 -	—
Mutuo surplus agricoli .	1,8	1,7	—	1,7	— 0,1
Anticipazioni fondo autonomo	4,9	4,9	—	4,9	—
	261,8	265,9	— 3 -	262,9	+ 1,1
2) *Consistenza finanziamenti al 1° gennaio*	206,2	Consistenza effettiva al 1° gennaio 1968: 202,5			— 3,7
3) *Rientri anno* 1968 (—)	62,8	45,4	19,5	64,9	+ 2,1
Media e piccola industria .	28 -	21,1	9,8	30,9	+ 2,9
Esportazione	34,8	24,3	9,7	34 -	— 0,8
4) *Erogazioni anno* 1968 (+)	104 -	85,5	27,5	113 -	+ 9 -
Media e piccola industria .	50 -	44,6	8,4	53 -	+ 3 -
Esportazione	54 -	40,9	19,1	60 -	+ 6 -
5) *Impieghi*	247,4	242,6	+ 8 -	250,6	+ 3,2
6) *Disponibilità residue*	14,4	23,3	— 11 -	12,3	— 2,1

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 3

Situazione degli impegni residui e assunti nel 1968 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

VOCI	Medie e piccole imprese	Esportazione	Totale
1. Impegni residui al 1° gennaio 1968	49,5	(a) 137,3	186,8
2. Impegni assunti nel periodo gennaio-settembre 1968	27,1	62 -	89,1
3. Previsione di impegni ottobre-dicembre 1968	10 -	21,3	31,3
4. Totale impegni dell'esercizio (2 + 3)	37,1	83,3	120,4
5. Totale impegni dell'esercizio e residui (1 + 4)	86,6	220,6	307,2
6. Erogazioni effettuate e previste nell'esercizio (—)	53 -	60 -	113 -
7. Decadenze varie di impegni (—)	—	13,3	13,3
8. Impegni residui a fine 1968 (5 — 6 — 7)	33,6	(a) 147,3	180,9
9. Variazioni nei residui (8 — 1)	— 15,9	+ 10 -	— 5,9

(*) Gli impegni e le erogazioni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto pari al 26% del credito concesso. Qualora l'intervento finanziario del Mediocredito centrale avvenisse nella misura massima del 78%, gli impegni assunti risulterebbero pari a 250 miliardi e quelli residui a fine 1968 pari a 442 miliardi.

(a) Sono comprese operazioni quadro ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635 e dell'art. 8 della legge n. 131, per un importo di 32,2 miliardi al 1° gennaio 1968 e di 45 miliardi al 31 dicembre 1968.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 4

Previsione degli impegni per il 1969 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

A favore di:	Impegni dei precedenti esercizi residui al 1969	Impegni previsti nell'esercizio	Totale impegni assunti o residui previsti nel 1969	Erogazioni nell'esercizio (—)	Totale degli impegni a fine esercizio	Variazioni consistenza impegni 1969 rispetto al 1968
a) *Media e piccola industria*:						
Legge n. 949	27,7	37,8	65,5	30,5	35 -	+ 7,3
» » 623	4,5	—	4,5	4,5	—	— 4,5
» » 1016	1,3	1,7	3 -	1,6	1,4	+ 0,1
» » 1329	0,1	0,5	0,6	0,4	0,2	+ 0,1
	33,6	40 -	73,6	37 -	36,6	+ 3 -
b) *Esportazione*:						
Legge n. 635 e legge n. 131 (*)	147,3 (1)	91,7	239 -	70 -	160 - (2)	+ 12,7
Totale	180,9	131,7	312,6	107 -	196,6	+ 15,7

(*) Gli impegni e le erogazioni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto pari al 26% del credito concesso. Qualora gli impegni fossero calcolati nella ipotesi di intervento mediante solo rifinanziamento, nella misura del 78% del credito capitale dilazionato, gli impegni previsti per il 1969 salirebbero a 275 miliardi, e il credito complessivamente agevolato nell'anno a 353 miliardi. Nella stessa ipotesi gli impegni a fine esercizio risulterebbero di 480 miliardi.

(1) Sono comprese le operazioni quadro e quelle da finanziarsi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635 e dell'art. 8 della legge n. 131, per un importo di 45 miliardi.

(2) Al netto di 9 miliardi di impegni, che si prevede potranno decadere nel 1969.

TAVOLA 5

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione di disponibilità e impieghi per l'anno 1969

(miliardi di lire)

1. - *Mezzi operativi*		
disponibilità a fine 1968	262,9	
diminuzione nel 1969	— 4 - (1)	
	258,9	
2. - *Finanziamenti in essere a fine* 1968	250,6	
di cui:		
medie e piccole industrie . . .		137,8
esportazione		112,8
3. - *Erogazioni* (+)	107 -	
di cui:		
medie e piccole industrie . . .		37 -
esportazione (2)		70 -
4. - *Rientri* (—)	68,3	
di cui:		
medie e piccole industrie . . .		31,5
esportazione . .		36,8
5. - *Impieghi in essere a fine* 1969 . .	289,3	
di cui:		
medie e piccole industrie . . .		143,3
esportazione		146 -
6. - *Disponibilità residue*	— 30,4	

(1) Diminuzione di 4 miliardi dovuta al pagamento della rata annuale del mutuo sul prestito argentino.

(2) Intervento nella misura del 26% del credito capitale dilazionato.

TAVOLA 6

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsioni di erogazioni e disponibilità residue dell'Istituto, nel quinquennio 1969-73, per operazioni ordinarie di credito accolte entro il 1969.

(miliardi di lire)

VOCI	1969	1970	1971	1972	1973
1 — Disponibilità dell'anno (1)	+ 8,3	— 34,4	— 81 -	— 48,2	+ 13,6
2.1 Rientri del settore interno (+)	31,5	44 -	45 -	41,5	30 -
2.2 Erogazioni del settore interno (—)	37 -	36,6	—	—	—
2 — Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore interno . .	— 5,5	+ 7,4	+ 45 -	+ 41,5	+ 30 -
3.1 Rientri del settore esportazione (+) .	36,8	42,2	44,8	46 -	42,8
3.2 Erogazioni del settore esportazione (—) (2) .	70 -	92,2	52 -	20,7	4,1
3 — Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore esportazione .	— 33,2	— 50 -	— 7,2	+ 25,3	+ 38,7
Disponibilità residue (+) o fabbisogno finanziario (—) a fine esercizio (1 + 2 + 3) . .	— 30,4	— 77 -	— 43,2	+ 18,6	+ 82,3

(1) Le disponibilità dell'anno sono calcolate sulla base delle disponibilità residue alla fine dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni che interverranno nei mezzi operativi nel corso dell'anno. Per effetto del pagamento della rata del mutuo sul prestito argentino le disponibilità diminuiscono annualmente di circa 4 miliardi nel corso degli anni 1969, 1970 e 1971 e di circa 5 miliardi rispettivamente per il 1972 e il 1973.

(2) Nell'ipotesi di intervento mediante rifinanziamento limitato al 26% del credito capitale dilazionato.

TAVOLA 7

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsioni di erogazioni per contributi agli interessi da corrispondere per operazioni ordinarie di credito agevolato.

(miliardi di lire)

VOCI	1968	1969	1970	1971	1972	1973 e anni successivi	Totale
1. Contributi su operazioni a favore della piccola e media industria per impegni assunti *al* 31 *dicembre* 1968 . .	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	—	3,6
2. Contributi su operazioni all'esportazione per impegni assunti *al* 31 *dicembre* 1968 . . .	5,5	11 -	11,4	11,2	9,4	13,7	62,2
3. *Totale contributi per operazioni a tutto il* 1968	6,3	11,7	12,1	11,9	10,1	13,7	65,8
4. Contributi su operazioni a favore della piccola e media industria per impegni da assumere *nel* 1969 . .	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
5. Contributi su operazioni all'esportazione per impegni da assumere *nel* 1969	—	0,5	1,9	3,6	4,3	10,9	21,2
6. *Totale contributi per operazioni accolte nel solo esercizio* 1969 . .	—	0,6	2 -	3,7	4,4	11 -	21,7
7. Totale complessivo . .	6,3	12,3	14,1	15,6	14,5	24,7	87,5

TAVOLA 8

MEDIOCREDITO CENTRALE

Stima del credito agevolato mediante rifinanziamento e contributi agli interessi nel 1969

(miliardi di lire)

VOCI	Per finanziamenti in essere al 31-12-1968	Per erogazioni del 1969 (+)	Per rientri del 1969 (-)	Per finanziamenti in essere al 31-12-1969
Media e piccola industria	183,7	49,3	42 -	191 -
Esportazione . . .	433,8	269,2	141,5	561,5
Totale . . .	617,5	318,5	183,5	752,5

TAVOLA 9

MEDIOCREDITO CENTRALE

Finanziamenti accolti ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142

(miliardi di lire)

VOCI	Consuntivo al 30 settembre 1968	Previsioni al 31 dicembre 1968
Imprese:		
Industria	116 -	116,5/118,5
Commercio	63 -	63,5/ 64,2
Turismo e alberghi	14 -	14 -/ 14,3
Totale . . .	193 -	194 -/197 -
Privati e professionisti:		
Privati	2,5	2,7
Professionisti e artisti	0,3	0,3
Totale . . .	2,8	3 -
Totale complessivo . . .	195,8	197 -/200 -

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 10

Contributi per finanziamenti ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, corrisposti e da corrispondere a carico del fondo di cui all'art. 31 della stessa legge e disponibilità residue (1)

(miliardi di lire)

VOCI	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973 e seguenti	Totale
Contributi per finanziamenti alle imprese	—	1,8	7 -	7,2	7 -	6 -	5,1	10,2	44,3
Contributi per finanziamenti a privati e professionisti . . .	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
Totale contributi . . .	—	1,9	7,1	7,3	7,1	6,1	5,2	10,3	45 -
Oneri per mutui al 5,50 % . . .	—	—	1,4	1,4	1,2	1,1	0,9	2 -	8 -
Totale contributi e oneri . . .	—	1,9	8,5	8,7	8,3	7,2	6,1	12,3	53 -
Assegnazioni di bilancio	3,5	26 -	2 -	3,5	5 -	7 -	6 -	10 -	63 -
Disponibilità per anno	+ 3,5	+ 24,1	— 6,5	— 5,2	— 3,3	— 0,2	— 0,1	— 2,3	+ 10 -
Disponibilità residue complessive (2)	+ 3,5	+ 27,6	+ 21,1	+ 15,9	+ 12,6	+ 12,4	+ 12,3	+ 10 -	+ 10 -

(1) Tenuto conto degli oneri per mutui al 5,50%, da porre a carico del Fondo come previsto nel disegno di legge presentato al Parlamento.

(2) Con le quali si dovrà fronteggiare l'allungamento dei termini per il rimborso dei finanziamenti alle imprese commerciali.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 11

Emissione di obbligazioni e concessione di mutui agli istituti primari

(miliardi di lire)

VOCI	1967	1968	1969	Totale
1. *Obbligazioni - Valore nominale*				
Emissione « 1967-77 »	77 -	23 -	—	100 -
Emissione « 1968-78 »	—	20 -	—	20 -
Emissione « 1969-79 »	—	—	80 -	80 -
Totale . . .	77 -	43 -	80 -	200 -
2. *Obbligazioni - Ricavo netto*				
Emissione « 1967-77 »	73,5	22 -	—	95,5
Emissione « 1968-78 »	—	19,1	—	19,1
Emissione « 1969-79 »	—	—	76 -	76 -
Totale . . .	73,5	41,1	76 -	190,6
3 *Rimborso di obbligazioni* (1)	—	—	—	—
4. *Mutui concessi*				
Mutui ordinari 6,50%	6 -	27,8	76 -	109,8
Mutui speciali 5,50%	61,3	19,5	—	80,8
	67,3	47,3	76 -	190,6
5. *Rimborso di mutui* (1)	—	—	—	—
6. Disponibilità (2 — 3 — 4 + 5)	+ 6,2	— 6,2	—	—

(1) Sia per le obbligazioni che per i mutui è previsto un preammortamento di due anni. I rimborsi inizieranno, pertanto nel 1970.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(7307)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale in data 19 luglio 1954 e modificato con decreto ministeriale in data 29 novembre 1960;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto monte in data 25 ottobre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, allegato al presente decreto, composto di n. 53 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto del Monte di credito su pegno di Lucca

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo patrimonio

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Lucca, istituito sotto il titolo di Monte di Pietà il 25 maggio 1489 dal Governo della Repubblica Lucchese, ha personalità giuridica, ed è classificato nella prima categoria dei Monti di credito su pegno, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, in data 26 novembre 1953.

E' denominato Monte di credito su pegno di Lucca ed ha sede in Lucca. Nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del Monte di Lucca ».

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto ed a opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

Il Monte svolge la sua attività anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) la commissione di sconto eventualmente costituita a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

a) due dall'amministrazione comunale di Lucca;

b) due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Lucca;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Lucca.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della zona di competenza territoriale del Monte;

b) gli amministratori della regione, provincia e comune e tutti coloro che rivestono cariche direttive in organizzazioni di partito;

c) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, regione, provincia e comune;

d) coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli istituti stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti;

f) gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui alla lettera precedente;

g) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

h) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari, nonchè, fino al secondo grado incluso, degli impiegati del Monte.

Coloro che all'atto della nomina, e successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette od indirette con il Monte e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica pure quattro anni e sono confermabili.

Quando l'ente cui spetta la nomina di detti componenti non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata la nomina è demandata al prefetto di Lucca.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero ancora dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissione di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti della commissione di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio e del comitato e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 240.000, o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale del Monte.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio comunicato al Monte, dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'articolo 10 e quelle di che all'articolo 14 relative alla costituzione del comitato, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto fra il direttore generale, i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio sono controfirmati dal direttore generale, se non nominato segretario.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivi di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio, e dal direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Monte. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato, la commissione di sconto e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza del Monte.

Titolo V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio ed i monti di prima categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati:

a) due dalla federazione delle casse di risparmio della Toscana;

b) uno dal comune di Lucca.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta del Monte all'ente di cui alla precedente lettera *b*) la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il prefetto di Lucca.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e della commissione di sconto.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI

Il direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, interviene alle riunioni della commissione di sconto e delle commissioni consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale del Monte;

c) indirizza l'attività del personale del Monte sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato o della commissione di sconto ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone la quietanza sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche o private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato e della commissione di sconto;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze del Monte.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi del Monte, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, il consiglio designa il dirigente o, in mancanza, il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive del Monte sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con il Monte prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie) i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 24.

Il Monte riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali il Monte abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità per il Monte.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del Monte in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del Monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

Il Monte può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dal Monte.

Art. 29.

Il Monte può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico al Monte di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dal Monte che provvederà alle relative annotazioni sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32

Il Monte riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che il Monte raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di Vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi d'interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi del Monte. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.

Art. 36.

Il Monte può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi e vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

Il Monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) e *n*) dell'articolo 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali del Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti i Monti di 1ª categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a)*, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti di privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f)*, sui mutui in corso di perfezionamento concessi dal Monte stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a)*, con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali il Monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Casse di risparmio ed altri monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali il Monte è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il Monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il Monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente articolo 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazioni chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a)* dell'articolo 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e)* ed *l)* dell'articolo 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a)*, *e)* ed *l)*, dell'articolo 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'articolo 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d)* dell'articolo 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tale caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5, eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 30% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'articolo 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 38, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto articolo 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alla lettera *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto articolo 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salvo revoca e salvo la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *l*) dell'articolo 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 38: complessivamente 18% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 38: complessivamente 1% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'articolo 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo complessivamente 19% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'articolo 38, con esclusione di quelle previste dall'articolo 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'articolo 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 21% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

Il Monte, a suo insindacabile giudizio, accorda prestiti con garanzia di pegno su oggetti preziosi e non preziosi, aventi valore commerciale prontamente realizzabile, per i quali le disposizioni di legge in materia o ragioni di opportunità non importino divieti o limiti alla costituzione in pegno.

Le norme per la concessione di sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione di prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggeti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse ed oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'articolo 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere le gestioni di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di credito su pegno;

i) effettuare operazioni di cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il Monte;

m) effettuare vendite all'asta giudiziarie e per conto terzi.

Art. 50.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed assicurazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con il Monte abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Lucca.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

Il Monte ha durata illimitata.

In caso di liquidazione del Monte, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il Monte ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 175.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 agosto 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 212

(7471)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.

Nomina dei componenti della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto dei fondi rustici, la quale prevede, all'art. 5, l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento di detta commissione, il quale all'art. 2 dispone che i membri della stessa durano in carica tre anni;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1966, col quale si è proceduto alla nomina della citata commissione per il triennio 1966-1968;

Viste le designazioni della federazione nazionale della proprietà fondiaria, della confederazione nazionale dei coltivatori diretti, della federazione nazionale degli affittuari conduttori e dell'alleanza nazionale dei contadini;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per il triennio 1969-1971:

in qualità di esperti:
il prof. Giovanni Maria De Villa;
il prof. Nello Lupori;

in rappresentanza dei proprietari di terre affittate:
il prof. ing. Nino Famularo;
il prof. Angelo Medagliani;
l'avv. Celio Mastelli;
il dott. Franco Albertini;

in rappresentanza degli affittuari:
il prof. Attilio Parlagreco;
il dott. Giuseppe Cicero;
il per. agr. Nevio Manfredini;
il dott. Mauro Padroni.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Nello Mariani è delegato a presiedere la commissione suddetta.

Art. 3.

La segreteria della commissione è affidata alla dottoressa Concetta Sellerio, direttore di divisione, in servizio presso la direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 356

(7384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Nerina Civolani, nata a Bologna il 12 maggio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Venezia il 6 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Venezia.

Il dott. Luigi Confalonieri, nato a Barge (Cuneo) il 2 novembre 1925, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Torino il 10 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(7031)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivarolo del Re

Con decreto 18 marzo 1969, n. 205 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Rivaloro del Re (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 64 di mq. 800 ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 novembre 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; che fa parte integrante del decreto stesso.

(7254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1969, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7372)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1969, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7373)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1969, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.654.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7374)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1969, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.341.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7382)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.183.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio detto, registro n. 23, foglio n. 271, il ricorso in via straordinaria prodotto, in data 24 maggio 1966, dal vice direttore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Maccarrone dott. Santo, avverso il provvedimento ministeriale n. 166954 del 10 gennaio 1966, col quale venne respinta l'istanza presentata dal predetto impiegato il 7 luglio 1964 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, recante norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939, la promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe, è stato respinto perchè infondato.

(7191)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Fiumefreddo Bruzio

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 giugno 1969 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Fiumefreddo Bruzio, avente la superficie di mq. 920, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 42, particella n. 1.

(7154)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta autoservizi Vittorio Sergas, con sede in Trieste, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società S.A.P. - Servizi automobilistici periferici, con sede in Trieste.

Con decreto 2 luglio 1969 del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta autoservizi Vittorio Sergas, con sede in Trieste, è fusa nella cassa di soccorso per il personale dipendente dalla soc. S.A.P. - Servizi automobilistici periferici, con sede in Trieste.

(7111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 149

Cambi medi dell'8 agosto 1969

1 Dollaro USA	629,075
1 Dollaro canadese	583,30
1 Franco svizzero	145,967
1 Corona danese	83,58
1 Corona norvegese	88,047
1 Corona svedese	122,115
1 Fiorino olandese	173,715
1 Franco belga	12,523
1 Franco francese	126,482
1 Lira sterlina	1504,075
1 Marco germanico	157,092
1 Scellino austriaco	24,367
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,023

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 23 luglio 1935, n. 1763/R/Gab., con cui al sig. Almberger Antonio, nato a San Leonardo in Passiria il 2 aprile 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Avi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 marzo 1969 dalla signora Avi Luigia in Lanthaler, nata a S. Leonardo in Passiria l'11 luglio 1917, figlia del predetto, in atto ivi residente, frazione Valtina;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 23 luglio 1935, n. 1763/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Avi Luigia in Lanthaler, nata a S. Leonardo in Passiria l'11 luglio 1917 ed ivi residente, frazione Valtina, viene ripristinato nella forma tedesca di Almberger.

Il sindaco del comune di S. Leonardo in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrado 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(7054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a undici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento nel Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla autentica e legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici . . . . n. 4
per il ruolo fisici . . . . » 7

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1176 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritta nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi. dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i com-

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in ciascun ruolo in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *ruolo chimici*

1) chimica fisica (prova scritta);
2) chimica analitica (prova scritta);
3) analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) *ruolo fisici - specialità geofisici*

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il tempo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) diploma rilasciato dal Consiglio nazionale delle ricerche — Centro Nazionale per la fisica dell'atmosfera e meteorologia — attestante la conseguita specializzazione come ricercatore di fisica dell'atmosfera e meteorologia;

c) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

d) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

e) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;
g) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;
h) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie distinte per ruolo di coloro, che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;
b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);
c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato rilasciato a coloro che siano risultati idonei al corso del Consiglio nazionale delle ricerche per ricercatori di fisica dell'atmosfera e meteorologia.

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quella che ha dato diritto all'ammissione;

3 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica di superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di corso strettamente affine);

2 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da ½ a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *f*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;
4) certificato generale del Casellario Giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;
6) copia dello stato di servizio — (per gli ufficiali) — e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autenticata ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, enro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente e militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per ¾ dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per ¼ dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1969
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 73

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORRENTI AL GRADO DI TENENTE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

ESAMI OBBLIGATORI

Ruolo chimici

Chimica - Fisica

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Gas e soluzioni - Stechiometria e volumetria - Pesi atomici e molecolari - Sistemi omogenei ed eterogenei - Cinetica chimica Elettrochimica - Termochimica - Radioattività.

Chimica analitica

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Principi dell'analisi quantitativa ponderale - teoria dell'analis. volumetrica per acidimetria, alcalimetria ed ossido-riduzione Teoria e pratica dell'analisi elettrolitica, conduttometrica e potenziometrica principio e pratica dell'analisi spettrale per emissione ed assorbimento - Metodi di analisi ai raggi X - Metodi radiochimici.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento ed in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Ruolo fisici

Matematica

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica e infinitesimale, geometrica analitica e proiettiva.

Fisica

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Misure ed errori di misure - Teoria cinetica dei gas - Termologia-termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Principio di ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

Meccanica

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi - Proprietà meccanica dei solidi, liquidi e gas - Meccanica dei fluidi - Propagazione di perturbazione nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione Concorsi - 1ª. Sezione - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . (n. codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo . . . . . specialità . . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . .

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

di non aver riportato condanne penali (3) . . . ,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . ;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: . . . . .

. . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(6938)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico (M).

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1969, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 luglio 1969 il decreto ministeriale 29 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1969, registro n. 23 Finanze, foglio n. 272, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (servizio tecnico delle macchine bollatrici di Torino) con la qualifica di meccanico (M), indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1966.

(7344)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.